REGIONE LOMBARDIA
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° VIII / 006425 Seduta del 16 GEN 2008

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali

VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente
GIAN CARLO ABELLI
DAVIDE BONI
LUCIANO BRESCIANI
MASSIMO BUSCEMI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
MASSIMO CORSARO
FRANCO NICOLI CRISTIANI
LIONELLO MARCO PAGNONCELLI
MASSIMO PONZONI
PIER GIANNI PROSPERINI
GIOVANNI ROSSONI
MARIO SCOTTI
DOMENICO ZAMBETTI
MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Mari[illegible]

Oggetto

PROGETTO DI LEGGE DENOMINATO "NORME REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'"

Il Dirigente Stefano Antonini

Il Direttore Generale Franco Finato

L'atto si compone di 32 *pagine*
di cui 29 *pagine di allegati,*
parte integrante.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"*, che ha riunito in un solo strumento normativo tutte le disposizioni vigenti in materia;

PRESO ATTO che, all'articolo 5, comma 1, della citata norma, viene sancito che *"le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e della giurisprudenza costituzionale formatasi sul punto, la Regione ha competenza legislativa – concorrente o residuale – relativamente alle espropriazioni strumentali a materie sulle quali la Regione stessa abbia competenza legislativa – concorrente o residuale – salva in ogni caso la competenza esclusiva statale per le norme che incidono sul diritto di proprietà, riconducibile alla materia dell'ordinamento civile;

RILEVATA la necessità di definire una normativa regionale che, nell'ambito sopra richiamato, consenta di dare risposte concrete ad esigenze manifestatesi nell'ambito territoriale lombardo e, in particolare, sia volta a:

- definire la funzione regionale di coordinamento, per una gestione efficace, efficiente e trasparente della materia;
- prevedere strumenti di semplificazione che consentano un'attività amministrativa il più possibile fluida, fermo restando il rispetto delle garanzie per i proprietari espropriati;
- specificare le tipologie di interventi di interesse regionale cui riconoscere la caratteristica della *"urgenza"* e della *"particolare urgenza"*, presupposti indispensabili al fine dell'applicazione degli strumenti acceleratori finalizzati ad un miglior perseguimento dell'interesse pubblico;
- armonizzare le norme in materia espropriativa con quelle contenute nella legge regionale per il governo del territorio;
- definire disposizioni regionali in materia di espropriazione ed asservimento di infrastrutture lineari energetiche.

RILEVATA, con riferimento alla tecnica normativa, la necessità di dare leggibilità e completezza alla disciplina delle espropriazioni, limitandosi pertanto a dettare le sole norme che si discostano dal modello statale o che lo integrano, senza pretendere di dare vita a un *"testo unico regionale"* del settore;

VISTO l'allegato "A", parte integrante della presente deliberazione, contenente il Progetto di Legge denominato *"Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità"*;

VAGLIATE e fatte proprie le considerazioni e le proposte del Dirigente della Struttura Programmazione Opere Pubbliche della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Il Dirigente della Unità Organizzativa
Opere Pubbliche e Welfare Abitativo
Dott. Arch. Stefano Antonini

DELIBERA

- di approvare l'allegato "A", quale parte integrante della presente deliberazione, contenente il Progetto di Legge denominato "***Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità***";

- di trasmettere la proposta di legge al Consiglio Regionale per l'approvazione.

REGIONE LOMBARDIA - GIUNTA REGIONALE - SEGRETERIA

IL SEGRETARIO

Marco Pilloni

Il Dirigente della Unità Organizzativa
Opere Pubbliche e Welfare Abitativo
Dott. Arch. Stefano Antonini

REGIONE LOMBARDIA

GIUNTA REGIONALE

Allegato alla deliberazione
n. 6425 del 16 GEN 2008

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE PRESENTATA DALL'ASSESSORE ALLA CASA E OPERE PUBBLICHE

"Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità".

Iscritto all'o.d.g. della
Giunta del .....

RELAZIONE

La materia dell'espropriazione per pubblica utilità ha attraversato in questi ultimi anni una fase di profonda trasformazione a livello normativo.

L'entrata in vigore del Testo Unico nazionale, avvenuta in data 30 giugno 2003, ha rappresentato la concretizzazione di una riforma della materia che, oltre a raggruppare in un solo testo normativo disposizioni prima contenute in più di 150 leggi diverse, alcune risalenti anche a più di 130 anni fa', introduce importanti novità, sia in ambito procedurale che indennizzativo.

Tra queste novità, oltre al riconoscimento normativo di alcuni principi giurisprudenziali consolidati, assume un particolare rilievo quella della scomparsa dell'istituto dell'occupazione d'urgenza, così come applicato prima della riforma in parola. La regola generale ora recepita dal Testo Unico nazionale prevede la conclusione del procedimento, con l'emanazione del decreto di esproprio, quale condizione necessaria al fine di consentire l'effettiva disponibilità dell'immobile da parte del beneficiario dell'espropriazione stessa.

Tuttavia, con le modifiche successivamente apportate al TU, anche e soprattutto su sollecitazioni operate dalle Regioni, il principio sopra enunciato è stato attenuato, con l'introduzione di alcune deroghe:

- da una parte, sono fatte salve tutte le procedure per le quali la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta antecedentemente alla data del 30 giugno 2003, e alle quali, quindi, continuerà ad applicarsi la normativa "ante" Testo Unico;
- dall'altra, sono definite alcune procedure accelerate, soprattutto quella prevista all'art. 22 bis, che, a fronte di una comprovata "*particolare urgenza*", consente la cosiddetta "*occupazione anticipata*", contestualmente, però, ad una formale offerta dell'indennità di espropriazione.

La stessa norma nazionale definisce, altresì, l'ambito di competenza in materia, statuendo che le Regioni a statuto ordinario esercitino una potestà "*concorrente*", in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza.

Per fornire riscontro a tale competenza, già nel corso dell'anno 2004, la nostra Regione si è attivata al fine di predisporre un progetto di legge in materia, costituendo un apposito gruppo di lavoro interdirezionale che ha prodotto una bozza di legge condivisa, fornita agli enti ed agli operatori interessati alla materia, affinché sul suo contenuto si sviluppasse un confronto che consentisse di giungere ad un testo normativo che, nell'ambito delle prerogative di legge, potesse tenere conto di tutte le esigenze manifestatesi nel tessuto sociale lombardo.

Tale positivo confronto, che ha coinvolto in prima persona tutti i principali attori della materia in ambito regionale, ha prodotto la versione definitiva di un progetto di legge, poi approvato dalla Giunta Regionale lombarda con DGR. n. 16404 del 23 febbraio 2004, successivamente esaminato positivamente nella Conferenza delle Autonomie, ma che non fu possibile portare all'esame del Consiglio Regionale Lombardo nel corso della scorsa legislatura.

Il progetto di legge che viene ora presentato ripropone in larga parte la normativa contenuta nella proposta di due anni or sono, con alcune modifiche nel frattempo resesi necessarie in conseguenza dell'emanazione di nuova legislazione, sia statale (vedasi, ad esempio, le modifiche apportate allo stesso Testo Unico in materia di infrastrutture lineari energetiche), sia regionale, in particolar modo la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 "*Legge per il governo del territorio*".

Anche alla luce di quanto sopra evidenziato, gli obiettivi principali che questo progetto di legge intende perseguire possono essere così definiti:

Leggibilità e completezza alle norme previste nella normativa statale

Il Testo Unico nazionale regola complessivamente la materia espropriativa, raggruppando in un unico strumento normativo tutte le disposizioni vigenti e definendo regole univoche per tutte le autorità espropriantì (Stato, Regioni, Province, Comuni, etc.).

Scopo della legge qui proposta è quello di adeguare tali norme alle prerogative specifiche riguardanti, citiamo la parte finale del comma 1 dell'articolo 1 del nostro Pdl, "*..l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili....., per l'esecuzione nel territorio regionale di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali*".

In questo ambito devono leggersi specificamente le norme previste all'articolo 3 dello stesso PDL, in particolare la lettera c) del comma 1, che propone di riconoscere la valenza di autorità espropriante anche a società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica.

Modalità attuative per l'applicazione delle procedure accelerate

Come già accennato, il Testo Unico, agli articoli 22 e 22 bis, definisce due strumenti operativi, in qualche modo derogatori alla procedura ordinaria, in riferimento, rispettivamente, alle caratteristiche di "*urgenza*" e di "*particolare urgenza*" dei lavori relativi. Gli stessi articoli definiscono alcune casistiche cui collegare direttamente gli effetti citati, "*senza particolari indagini o formalità*", come citato testualmente.

Considerato che la norma nazionale, nell'esplicitare tali casistiche, ha tenuto conto esclusivamente delle procedure di competenza statale, si tratta ora di regolamentare ulteriori tipologie di interventi cui riconoscere "*ope legis*" la caratteristica dell'"*urgenza*" e della "*particolare urgenza*", presupposto indispensabile per l'applicazione degli istituti acceleratori contemplati nella normativa statale, in particolar modo quello della "*occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione*". In questo senso e tenuto conto dell'alveo all'interno del quale tali disposizioni vanno collocate, sono previste le norme dell'articolo 14 del progetto di legge, già in parte anticipate all'art. 5 della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6, che verrà quindi abrogato contestualmente all'entrata in vigore della legge che qui si propone.

Armonizzazione con le norme contenute nella legge regionale per il governo del territorio

La Regione Lombardia, con la l.r. 11 marzo 2005, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni, ha approvato una nuova legge per il governo del territorio che ha profondamente innovato in Lombardia quella che veniva definita la materia "*urbanistica*".

Per le evidenti implicazioni ed interconnessioni tra questo PDL e la legge sopra richiamata, si è adottata la scelta, in qualche modo obbligata nella stesura della nostra legge sull'espropriazione, di rendere compatibili le disposizioni in oggetto con la più complessiva riforma territoriale in atto.

Coordinamento regionale in materia

La Regione, congiuntamente ad ipotesi di delega in riferimento a singoli procedimenti di propria competenza (v. art. 5 del PDL), svolgerà una funzione di coordinamento in materia espropriativa, che si espliciterà attraverso attività di osservatorio, monitoraggio e consulenza, oltre che tramite

azioni atte a favorire ed incentivare la creazione di uffici comuni in materia tra le diverse autorità espropriative (articoli 3 e 4 del progetto di legge).

Successivi provvedimenti amministrativi definiranno con maggiore precisione i termini di tali attività.

Semplificazione procedurale

Ulteriore, specifico, obiettivo del PDL è rappresentato dalla predisposizione di strumenti di semplificazione che, salvaguardati i diritti in capo a ciascuno dei soggetti interessati dalle procedure (primi fra tutti i proprietari espropriati), consentano lo svilupparsi di un'attività amministrativa il più possibile fluida ed efficace.

Si vedano, in questo senso, le norme previste all'articolo 11, in materia di comunicazioni e notificazioni, l'articolo 15, in materia di collegio tecnico, l'articolo 16, recante disposizioni in ordine al funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri.

Infrastrutture lineari energetiche.

A far data dal 27 dicembre 2004, sono state introdotte nel Testo Unico normative specifiche in materia di infrastrutture lineari energetiche (nuovi articoli dal n. 52-bis al n. 52-nonies).

Tali integrazioni alla legge statale hanno comportato un obbligo di adeguamento delle disposizioni regionali in materia (vedasi quando previsto agli artt. 20 e 21 del PDL).

Con l'art. 23 vengono poi abrogate una serie di disposizioni contenute nella l.r. 16 agosto 1982, n. 52, "*Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt*", più direttamente legate alla materia espropriativa.

Viene rilevata, contestualmente, una criticità legata alla riscontrata necessità di una rivisitazione complessiva della sopra richiamata legge n. 52/1982, ormai in larga parte tacitamente abrogata, anche nelle parti non direttamente collegate alla materia espropriativa ed oggetto del presente PDL.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Nel rispetto del Titolo V della Parte II della Costituzione e dei principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" (di seguito: TUE), nonché di quelli desumibili dalle leggi statali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la presente legge disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili, anche se non sia prevista la loro materiale modificazione o trasformazione, per l'esecuzione nel territorio regionale di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.

2. Alle espropriazioni disciplinate dalla presente legge si applicano le disposizioni del TUE delle quali l'articolo 24 non prevede espressamente la disapplicazione.

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Dainotti

Art. 2
(Beni non espropriabili)

1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, degli enti locali o di altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione, da accertarsi, entro novanta giorni dalla richiesta del beneficiario ed a cura dell'autorità espropriante, d'intesa con gli enti pubblici interessati.

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Dainotti

CAPO II
FUNZIONI

Art. 3
(Autorità espropriante e ufficio per le espropriazioni)

1. Costituiscono autorità espropriante:

a) per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità: gli enti pubblici competenti alla realizzazione delle opere, ivi compresi le comunità montane, le unioni di comuni, i consorzi fra comuni o fra comuni e altri enti pubblici;
b) per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità: gli enti pubblici che emanano i provvedimenti dai quali deriva la dichiarazione di pubblica utilità;
c) le società, a totale o a maggioritaria partecipazione pubblica, che hanno la proprietà o la gestione delle reti e degli impianti ad esse collegati, per la fornitura di servizi di pubblica utilità.

2. Costituiscono inoltre autorità espropriante i soggetti privati ai quali sia attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge.

3. Tutte le funzioni attribuite dalla legislazione statale e regionale all'autorità amministrativa espropriante sono svolte dall'ufficio per le espropriazioni, che l'autorità individua organizzandolo appositamente ovvero attribuendo i relativi poteri a un ufficio già esistente.

4. Due o più autorità espropriantì di cui al comma 1, anche se operano con finalità o in settori diversi, possono, nei modi previsti dalla legge, organizzare un comune ufficio per le espropriazioni, o attribuirne i poteri, in tutto o in parte, a un ufficio per le espropriazioni già esistente presso una di loro, ovvero coordinare gli uffici per le espropriazioni già esistenti.

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Dainotti

Art. 4
(Funzione regionale di coordinamento)

1. La Regione esercita la funzione di coordinamento al fine della gestione omogenea, efficiente, efficace, economica e trasparente dei procedimenti espropriativi.

2. In particolare la Regione:

a) favorisce e incentiva il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 4;
b) svolge attività di consulenza nei confronti delle autorità espropriantì;
c) svolge attività di monitoraggio e di osservatorio sui procedimenti espropriativi, anche in applicazione dell'art. 14 del TUE;
d) indica, con provvedimento della Giunta regionale, le modalità di applicazione dell'art. 14 del TUE.

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Dainotti

Art. 5
(Procedimenti di competenza regionale)

1. La Regione, previa intesa, può delegare ad altri enti pubblici, ivi compresi quelli citati all'articolo 3, comma 1, lettera a), le funzioni di autorità espropriante per uno o più procedimenti di competenza regionale propria o conferita dallo Stato, specificamente identificati.

2. L'ente delegato trasmette tempestivamente alla Regione gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate di autorità espropriante.

3. La Regione può revocare la delega in ogni momento, ferme restando la validità e l'efficacia degli atti emanati e delle fasi procedimentali già concluse, purché conformi alle disposizioni vigenti. La Regione provvede in ogni caso alla revoca per mancato o tardivo adempimento dell'ente delegato agli obblighi fissati dalla normativa vigente o dall'atto di delega.

4. Con riferimento ai procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale:

a) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle amministrazioni che li hanno adottati;
b) provvede alla pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale e sul sito informatico della Regione, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d).

24

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Dainotti

CAPO III
IL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIAZIONE

Art. 6
(Piano urbanistico)

1. Per piano urbanistico generale, come richiamato nelle disposizioni del TUE, deve intendersi il piano di governo del territorio, così come definito all'art. 7 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, nella fase transitoria così come definita ai Capi I e VI del Titolo II della Parte I della predetta l.r. 12/2005 e successive modificazioni e integrazioni, il piano regolatore generale.

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO
IL DIRETTORE CENTRALE
Dott.ssa Daniela

Art. 7
(Progetti non conformi agli strumenti di pianificazione comunale)

1. In tutti i casi nei quali l'opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare non risulti conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, in quanto non prevista o diversa da quella originariamente prevista, la variante agli strumenti stessi può essere apportata con le procedure ordinarie o con le procedure di cui all'articolo 10, comma 1, del TUE.

2. In particolare, nella fase transitoria, così come definita ai Capi I e VI del Titolo II della Parte I della l.r. 12/2005 e successive modificazioni e integrazioni, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo di opera non conforme agli strumenti di pianificazione comunale, da parte di un'autorità competente diversa dal comune, è trasmesso al consiglio comunale, che può apportare la variante agli strumenti medesimi.

3. Per le infrastrutture lineari energetiche, l'effetto di variazione degli strumenti urbanistici vigenti consegue al provvedimento finale della conferenza dei servizi di cui all'art. 52-quater, comma 3, del TUE, previa deliberazione del consiglio comunale.

4. La variante di cui ai commi 1 e 2, che riguardi beni sui quali è già apposto il vincolo preordinato all'espropriazione, costituisce conferma del vincolo in essere, ma non ne comporta reiterazione.

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Daiotti

Art. 8
(Opere realizzabili senza preventiva apposizione del vincolo)

1. All'interno degli ambiti funzionali previsti dagli strumenti di pianificazione comunale e senza necessità di variante agli strumenti stessi, possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, anche senza preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, opere di infrastrutturazione a rete per la cui realizzazione necessiti un'imposizione di servitù e che non pregiudichino l'attuazione della destinazione prevista.

2. La preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio non è necessaria per le opere pubbliche ricadenti nelle zone di rispetto previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, per le opere di bonifica da realizzarsi entro i limiti previsti dall'articolo 96, comma 1, lettera f) del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e dall'articolo 133, comma 1, lettera a) del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del T.U. della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), nonché per le opere di difesa del suolo da realizzarsi nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, perimetrate ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nelle fasce fluviali e nelle aree interessate da dissesto idraulico o idrogeologico, perimetrate negli strumenti di pianificazione comunale, sovracomunale o di bacino.

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Dalmonti

CAPO IV
LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'

Art. 9
(Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità)

1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

a) quando l'autorità espropriante approva il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblico interesse, ovvero quando sono approvati il progetto preliminare, il programma triennale delle opere pubbliche o il piano attuativo, comunque denominato, integrati ai sensi del comma 2;
b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento di pianificazione territoriale, anche di settore o attuativo, la determinazione finale di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma o di altro strumento di programmazione negoziata, ovvero il rilascio di una concessione o di un atto avente effetti equivalenti.

2. Il progetto preliminare, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 52-quater, comma 2, del TUE, e il programma triennale delle opere pubbliche, relativamente a ciascuna opera per la quale intendono produrre l'effetto di cui al comma 1, lettera a), e il piano attuativo, comunque denominato, devono contenere:

a) piano particellare che individui i beni da espropriare, con allegate le relative planimetrie catastali;
b) motivazione circa la necessità di dichiarare la pubblica utilità in tale fase;
c) determinazione del valore da attribuire ai beni da espropriare, in conformità ai criteri indennizzativi applicabili in materia, con l'indicazione della relativa copertura finanziaria.

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Dainotti

Art. 10
(Operazioni per la redazione del progetto)

1. Le notificazioni e le comunicazioni previste dall'articolo 15, commi 2 e 3, del TUE, allorché il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, possono essere sostituite dalla pubblicazione per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni nel cui territorio ricadono gli immobili nei quali i tecnici intendono introdursi, nonché sul sito informatico della Regione.

2. L'avviso all'albo pretorio, di cui all'art. 52-septies del TUE, è pubblicato anche sul sito informatico della Regione.

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Dainotti

CAPO V
L'ESPROPRIAZIONE

Art. 11
(Comunicazioni e notificazioni)

1. Le notificazioni previste dal Capo IV del TUE, esclusa quella di cui all'articolo 23, comma 1, lettere f) e g), dello stesso TUE., possono essere sostituite da comunicazioni effettuate mediante messo notificatore o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Le comunicazioni previste dal Capo IV del TUE e dal comma 1 del presente articolo, effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, s'intendono perfezionate alla data del ricevimento da parte del destinatario.

3. Il promotore dell'espropriazione può notificare l'elenco previsto dall'art. 20, comma 1, del TUE contestualmente alla comunicazione prevista dal secondo comma dell'art. 17 dello stesso TUE.

4. La pubblicazione, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale, dell'avviso previsto dall'art. 11, comma 2, dall'art 16, comma 8, e dall'art. 52-ter del TUE può essere sostituita con la pubblicazione sul sito informatico della Regione.

5. Le comunicazioni previste dal Capo IV del TUE e dal comma 1 del presente articolo, non eseguite per irreperibilità o assenza del destinatario o per oggettiva impossibilità di conoscerne la residenza, la dimora o il domicilio, possono essere effettuate mediante un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e sul sito informatico della Regione.

6. Le comunicazioni o le notificazioni, previste al Capo IV del TUE e dal comma 1 del presente articolo, relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio con proprietà millesimali, possono essere effettuate all'amministratore condominiale.

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Dainotti

Art. 12
(Disposizioni relative agli effetti dell'espropriazione per i terzi)

1. Per le espropriazioni regolate dalla presente legge, le funzioni che l'articolo 25, comma 4, del TUE attribuisce al Prefetto sono esercitate dall'autorità espropriante.

2. L'autorità espropriante, con provvedimento motivato, dispone la modifica o lo spostamento degli impianti interferenti ponendo i relativi oneri economici a carico del beneficiario dell'espropriazione ed a favore dell'esercente.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 trovano applicazione anche per le ipotesi di espropriazione di diritti reali diversi dalla proprietà.

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Dainotti

Art. 13
(Spese della procedura)

1. Il promotore dell'espropriazione rimborsa all'autorità espropriante le spese sostenute per la procedura, secondo le tariffe approvate dalla stessa autorità espropriante in conformità ai criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO
IL DIRETTORE CENTRALE

Art. 14
(Decreti di determinazione urgente dell'indennità e di occupazione anticipata)

1. I decreti di cui agli articoli 22, comma 1, e 22-bis, comma 1, del TUE, anche in riferimento a procedimenti di asservimento per pubblica utilità, sono emanati in particolare nei seguenti casi:

a) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo e di regimazione delle acque pubbliche;
b) realizzazione di opere afferenti impianti, servizi e infrastrutture a rete di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, teleriscaldamento e distribuzione di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale;
c) realizzazione di opere di edilizia sanitaria, con riferimento alla costruzione di strutture nuove e alla modifica, anche ampliativa, di strutture esistenti.

2. La Regione, nell'esercizio della funzione di coordinamento di cui all'articolo 4, può ulteriormente specificare con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro contottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presupposto di urgenza o di particolare urgenza previsto dagli articoli 22, comma 1, e 22-bis, comma 1, del TUE.

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Dainotti

CAPO VI
L'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE

Art. 15
(Collegio tecnico)

1. L'autorità espropriante e il proprietario interessato possono, d'accordo tra loro, nominare il terzo tecnico di cui all'articolo 21 del TUE; in tal caso non si applicano i commi 4 e 5 del medesimo articolo.

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Dainotti

Art. 16
(Commissione Provinciale Espropri)

1. E' istituita in ogni provincia la Commissione di cui all'articolo 41 del TUE, denominata Commissione provinciale espropri (di seguito: Commissione).

2. La Commissione è composta:

a) dal presidente della provincia, o suo delegato, che la presiede;
b) dall'ingegnere capo dell'Agenzia del territorio, o suo delegato;
c) dal presidente provinciale dell'azienda regionale per l'edilizia residenziale, o suo delegato;
d) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla provincia;
e) da tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla provincia, su proposta delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Gli esperti di nomina provinciale durano in carica fino alla scadenza ordinaria od anticipata del consiglio provinciale.

3. La Commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. La Provincia approva il regolamento della Commissione, con il quale:

a) individua la sede e l'ufficio di segreteria;
b) disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute;
c) disciplina le modalità di nomina dei componenti;
d) può integrare il numero dei componenti fino a un massimo di quattro;
e) può prevedere e disciplinare sottocommissioni;
f) può variare l'ambito territoriale delle regioni agrarie, con efficacia limitata alle materie di competenza della Commissione;
g) disciplina l'organizzazione e il funzionamento, per ogni altro aspetto ritenuto necessario.

5. La Commissione svolge le funzioni che il TUE e la presente legge le attribuiscono, e in particolare:

a) determina il valore agricolo medio dei terreni considerati non oggetto di contratti agrari, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del TUE;
b) esprime, su richiesta dell'autorità espropriante, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del TUE;
c) determina l'indennità definitiva di espropriazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, del TUE;
d) determina l'indennità per l'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del TUE;
e) determina il corrispettivo della retrocessione, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del TUE.

6. La Regione eroga alle province un contributo annuo per la copertura degli oneri di funzionamento della Commissione, secondo la misura, i criteri e le modalità stabiliti d'intesa con le province.

7. Il promotore dell'espropriazione, che ha richiesto l'intervento della Commissione, rimborsa alla provincia le spese sostenute, secondo le tariffe approvate dalla provincia in conformità ai criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Dainotti

Art. 17
(Edificabilità legale)

1. A seguito dell'entrata in vigore del piano di governo del territorio ed ai soli fini dell'applicazione della Sezione III del Capo VI del TUE, tutte le aree oggetto della pianificazione comunale si considerano legalmente edificabili, secondo la disciplina di cui alla l.r. 12/2005 e successive modificazioni e integrazioni, anche se destinate a servizi, fatta eccezione per le aree ubicate in ambiti che il piano delle regole individua come destinati all'agricoltura, di pregio ambientale o non soggetti a trasformazione urbanistica.

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Daiotti

Art. 18
(Edificabilità di fatto)

1. Ai soli fini dell'applicazione della Sezione III del Capo VI del TUE, un'area possiede i caratteri dell'edificabilità di fatto se, nell'ambito territoriale in cui l'area stessa è inserita, sono già presenti o, comunque, in fase di realizzazione una o più delle opere di urbanizzazione primaria richieste dalla legge.

2. Il riconoscimento della presenza dei caratteri dell'edificabilità di fatto sull'immobile oggetto di valutazione assume in ogni caso un carattere complementare al requisito dell'edificabilità legale, di per sé necessario e sufficiente al riconoscimento della vocazione edificatoria ai fini espropriativi e ha rilevanza esclusivamente ai fini della determinazione dell'indennità.

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO
IL DIRETTORE CENTRALE

Art. 19
(Disposizioni in materia di servitù)

1. La Regione, nell'esercizio della funzione di coordinamento di cui all'articolo 4, può definire con provvedimento della Giunta regionale le linee guida inerenti il calcolo dell'indennità nei casi di servitù o di permanente diminuzione di valore, di cui all'articolo 44 del TUE.

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO
IL DIRETTORE CENTRALE

CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE LINEARI ENERGETICHE

Art. 20
(Competenze)

1. La Regione o le province territorialmente competenti, ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni, emanano il provvedimento di cui all'art. 52-quater, comma 1, del TUE, relativo ad infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali, ed esercitano le funzioni amministrative in materia espropriativa, di cui all'art. 52-sexies, comma 2, dello stesso TUE.

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Dainotti

Art. 21
(Indennità per l'imposizione di servitù)

1. L'indennità per l'imposizione di servitù, relativamente alle infrastrutture lineari energetiche, in sede di offerta di cui all'art. 20, comma 1 del TUE e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 44 dello stesso TUE, è commisurata al valore venale del bene relativamente alle aree occupate dai basamenti dei sostegni, dai cavi interrati e dalle cabine o da altre costruzioni.

2. Ai fini dell'offerta di cui al comma 1, il valore venale corrisponde:

a) per le aree non edificabili, al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura praticata nella singole regioni agrarie, così come previsto all'art. 40, commi 1 e 3 del TUE;
b) per le aree edificabili, al valore determinato ai sensi dell'art. 36 dello stesso TUE.

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Dainotti

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22
(Disposizioni transitorie)

1. Ai progetti e ai piani per i quali, al 30 giugno 2003, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, continuano ad applicarsi le norme vigenti a tale data, escluse quelle incompatibili con il Capo VI del TUE.

2. Alle infrastrutture lineari energetiche per le quali, alla data del 31 dicembre 2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ovvero siano decorsi i termini previsti per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, continuano ad applicarsi le norme vigenti a tale data, escluse quelle incompatibili con il Capo VI del TUE.

3. I commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dell'espropriazione o il proponente delle opere abbia optato espressamente per l'applicazione del TUE stesso ai procedimenti in corso, relativamente alle fasi procedimentali non ancora concluse.

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO
IL DIRETTORE CENTRALE
Lelio Dainotti

Art. 23
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11 "Norme sul funzionamento delle commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennità di espropriazione e di occupazione" e successive modificazioni e integrazioni;
b) la legge regionale 23 gennaio 1981, n. 9 "Norme sulle occupazioni temporanee e d'urgenza e sui relativi atti preparatori dei procedimenti di espropriazione per accelerare gli interventi degli enti locali" e successive modificazioni e integrazioni;
c) gli articoli 5, commi 4 e 5, 8, 12, 14 e 15 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt";
d) l'articolo 50 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 "Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale" e successive modificazioni e integrazioni;
e) l'articolo 3, commi 100, 101, 103, 104 e 105, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni e integrazioni;
f) l'art. 5 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 "Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2005";
g) l'art. 28, comma 1, lettera e-ter), ultimo periodo, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", come modificata dalla legge regionale 8 agosto 2006, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni.

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Daniotti

Art. 24
(Disapplicazione di norme statali)

1. Alle espropriazioni disciplinate dalla presente legge non si applicano i seguenti articoli del TUE: 9, comma 5; 10, comma 2; 12, commi 1 e 2; 16, comma 7; 19, commi 2, 3, 4; 52-sexies, comma 2; 57, comma 1.

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO
IL DIRETTORE CENTRALE
Lucia Dainotti

Art. 25
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO
IL DIRETTORE CENTRALE

SEGR. DI GIUNTA - ULTIMA PAGINA - GIUNTA REGIONALE